

Regolamento Comunale di polizia Urbana

TITOLO 1°

Norme Generali

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

Con il presente Regolamento sono disciplinate le materie indicate dall'articolo 109 de regolamento per l'esecuzione del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 12 Febbraio 1911, n° 297.

Articolo 2

Scopi del Regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa convivenza riferibili, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e con lo sviluppo socio - economico della popolazione.

Articolo 3 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione alle disposizioni di legge, dei regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti regionali comunali in vigore. Oltre le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Urbana.

Articolo 4 - Incaricati della vigilanza

Il servizio di Polizia Urbana è diretto dal Sindaco a mezzo dei funzionari dell'ufficio di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti municipali e dagli agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del Codice di Procedura Penale.

Articolo 5 - Agenti giurati di soc. private

Gli Agenti Giurati delle società private legalmente costituite devono cooperare con gli altri agenti e funzionari per il regolare funzionamento dei servizi che attengono alla polizia urbana.

Articolo 6 - Operazioni di polizia giudiziaria

Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che serviranno a commentarli e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti, ed il relativo ricavato sarà depositato nella cassa del comune, a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità prescritte dalla procedura per i sequestri operati dalla Autorità Giudiziaria.

TITOLO 2

Norme particolari

Capo 1 - degli esercizi di vendita di generi anonari

Articolo 7

La materia trova disciplina nelle seguenti norme:

A) Disciplina del commercio:

- legge 11/06/1971 n° 426 - "disciplina del commercio"
- D.M. 30/08/1971 n° 426 - "determinazione delle tabelle merceologiche"

- (G.U. n° 224 del 06/09/1971)
- D.M. 14/01/1972 (G.U. supplemento ordinario n° 124 del 27/5/72)
- D.M. 28/04/1976 (G.U. supplemento ordinario n° 121 del 08/5/76)

B) Disciplina dell'orario di vendita dei negozi:
 - legge 28/07/1971 n° 558 per i negozi
 - D.P.R. 24/07/1977 n° 616 (art. 54 lettera b)

C) Disciplina degli esercizi pubblici:
 - legge 14/10/1974 n° 524
 - D.P.R. 24/07/1977 n° 616 art. 19

D) Chiusura settimanale dei pubblici esercizi:
 - legge 01/06/1971 n° 425

E) Orari pubblici esercizi:
 - legge 14/10/1974 n° 524 art. 5
 - D.P.R. 24/07/1977 n° 616 art. 54 lett.D

F) Commercio ambulante:
 - legge 19/05/1976 n° 398
 - D.M. 15/01/1977 (G.U. n° 40 del 12/02/1977)
 - circolare Ministeriale 24/06/1976 n° 2553/C.

G) Disciplina della vendita di carni fresche e congelate:
 - legge 04/04/1964 n° 171
 - D.L. 17/01/1977 n° 3 convertita con modificazione nella legge 18/03/1977 n° 63.

Articolo 8 - Pubblicità dei prezzi

La materia trova disciplina:

1. nel R.D.L. 11/01/1923 n° 138,
2. nella legge 11/06/1971 n° 426 art. 38,
3. nel D.M. 14/01/1972 (G.U. suppl. ordinario n° 121
4. del 27/01/ 1972 art.55),
5. nel D.M. 24/08/1976 (G.U. suppl. ordinario n° 121
6. del 08/05/1976 art.39),
7. nell'art. 54, primo comma, lett. A del D.P.R.
8. 24/07/1977 n° 616.

Articolo 9 - Obbligo di vendita

I venditori non possono rifiutare la vendita, a

pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne siano loro richiesta una piccola quantità.

Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

I venditori debbono essere muniti di camice pulito. E' vietato mostrarsi in pubblico con camici sporchi o intrisi di sangue. E' vietato esporre fuori dai negozi i generi di vendita, come bestie macellate, generi di pizzicheria ed in genere tutto ciò che è commestibile.

Articolo 10 - Pesatura della merce

Le bilance e le misure che servono alla vendita debbono essere mantenute pulite e collocate in modo che il compratore possa verificare comodamente il peso.

Nel pesare le merci in vendita non si potrà usare carta d'involto se non quando sia richiesto dalla natura della merce, il peso della carta non dovrà eccedere il grammo per ogni decimetro quadrato, fatte salve le norme igieniche sugli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti.

CAPO II

Metodo Calmieri dei generi annonari di prima necessità.

Articolo 11

La materia è oggi compiutamente disciplinata dalla legge e la competenza di Comuni è stata soppressa con il D.L. 19/05/1930 n°774.

CAPO III - Nettezza Urbana dell'abitato

Articolo 12 - portici cortili scale.

E' fatto obbligo ai conduttori di mantenere nella più assoluta nettezza ed in ordine i portici, i cortili e le scale.

Articolo 13 - Divieto di accumulare immondizie.

E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei

cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dai pubblici operatori ecologici.

Articolo 14 - Espurgo dei pozzi neri.

Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:

nel trimestre	Gennaio - Marzo	dalle ore 06.00	alle ore 08.00
nel trimestre	Aprile - Giugno	dalle ore 05.00	alle ore 07.00
nel trimestre	Luglio - Settembre	dalle ore 05.00	alle ore 07.00
nel trimestre	Ottobre - Dicembre	dalle ore 06.00	alle ore 08.00

Articolo 15 - Altri Divieti.

E' vietato:

1. gettare sulla pubblica via nei canali d'acqua ed i materiali immondizia come pure di otturare le bocche dei fognoli,
2. spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade, dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi solo nelle ore antimeridiane fino alle ore 8.00 d'inverno ed alle ore 7.00 d'estate,
3. spaccare legna, lavare autoveicoli od altro sulla pubblica via,
4. stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade,
5. stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici,
6. lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurrevi oggetto di qualsiasi natura o per qualsiasi scopo,
7. gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche,
8. fare qualsiasi scritta o segno sui muri o sulle strade.

Articolo 16 - Materiale di risulta

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'autorità comunale.

Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolvero.

E' vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

I rivenditori nei pubblici mercati devono tenere costantemente pulito lo spazio intorno al posto di vendita assegnato e debbono essere provvisti di contenitore dove mettere i rifiuti.

Articolo 17 - Conservazione degli edifici.

Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione ed in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramento di materiale che possono lordare il suolo pubblico. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.

Articolo 18 - Canne fumarie.

Sia all'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere i fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc... appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre, ai muri esterni.

I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi e fastidiosi.

l'altezza minima dei camini di questo ultimo sarà stabilita, caso per caso dall'autorità comunale.

Articolo 19 - Divieto di lordare edifici e impianti.

E' vietato lordare o deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e le loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.

L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti, ecc... deve essere eseguito in conformità alle prestazioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.

E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, nonché sui manufatti e sulle piante.

Nei giorni di fiera e di mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

Articolo 20 - Ordinamenti esterni dei fabbricati.

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di arredamento, devono essere convenientemente assicurati al muro.

Sulle finestre delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ordinamento.

Gli esercenti, qualora vogliono dotare le vetrine e gli ingressi di tende che sporgono sul suolo gravato da servitù di passaggio pubblico, debbono lasciare una distanza dal suolo alla tenda non inferiore a ml. 2,00. Tale installazione, ivi comprese anche quelle che non sporgono sul suolo gravato da servitù di passaggio, debbono riportare la preventiva autorizzazione dell'autorità comunale.

Articolo 21 - Viali e giardini.

Nei pubblici viali e giardini è vietato:

- strappare fiori, pestare l'erba ed arrampicarsi sulle
- piante,
- bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non
- a scopo di riposo,
- danneggiare, in qualsiasi modo, gli impianti,
- condurre cani se non a guinzaglio con museruola,
- fare corse di velocità a piedi o con biciclette e con
- qualsiasi altro veicolo a trazione umana o a
- motore.

I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.

Articolo 22 - Altri divieti.

Sul pubblico suolo ed in altri luoghi abitati frequentati è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dai luoghi a ciò destinati, introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.

E' vietata la questua e il mendicio.

Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi ed esercitarvi qualsiasi commercio od industria.

CAPO IV

Sgombero delle immondizie e della neve - annaffiamento.

Articolo 23 - Sgombero delle immondizie.

La materia è compiutamente disciplinata dalla legge 20/03/1941 n° 366, modificata con il D.P.R. 19/08/1954 n° 968, nonché dallo speciale Regolamento comunale sulla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 24 - Sgombero della neve.

In caso di nevicata i proprietari delle case debbono tenere sgombro uno spazio di almeno ml. 1,50 in corrispondenza del muro frontale, debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico.

Per misure generali il Sindaco può ordinare lo scarico della neve dai tetti, terrazze, balconi, ecc... prescrivendone il trasporto in determinati luoghi od il getto in corsi d'acqua.

Dette operazioni dovranno compiersi nei modi e

nei termini prescritti con ordinanza del Sindaco.
E' vietato, sulle vie e piazze pubbliche, lanciare neve e scivolare volutamente sulla neve e sul ghiaccio.

Articolo 25 - Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli.

Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi o ghiaccioli pendenti dagli oggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o i conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo facendolo coprire con polvere, rompendolo o facendolo cadere.

Articolo 26 - Dell'innaffiamento.

L'innaffiamento dei vasi dei fiori collocati sui balconi e sulle finestre deve essere eseguito in modo da evitare la caduta dell'acqua sulla pubblica via.

Capo V della circolazione.

Articolo 27

La materia è compiutamente disciplinata:

- dal codice della strada T.U. 8/12/1933 n°1741 per parte rimasta in vigore;
- dal codice della strada T.U. 15/06/1959 n°323 e successive modifiche ed integrazioni e leggi complementari;
- dal regolamento 30/06/1959 n°420;

Articolo 28 - Trasporto di strumenti da taglio.

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, coltelli, ed altri strumenti da taglio o comunque pericolosi non opportunamente protetti allo scopo di non costituire pericolo ai danni dei passanti.

Capo VI

Dei divieti di passaggio - determinazione degli spazi per le fiere.

Articolo 29 - Divieti di passaggio

E' vietato, nelle pubbliche vie e piazze:

- a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti ed oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
- b) ogni giuoco di palla, bocce e qualsiasi altro gioco;
- c) lanciare sassi, frutta ed altri oggetti , anche senza intenzione d'offendere;
- d) innalzare palloni, aquiloni.

Articolo 30 - Sosta dei nomadi e roulotte

La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con delibera consiliare.

In assenza di questa, il Sindaco potrà autorizzare la sosta indicando nell'autorizzazione scritta :

- Il luogo in cui la sosta è consentita;
- la durata massima della sosta.

E' vietato il soggiorno di roulotte ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

Articolo 31 - Delle fiere e dei mercati

Gli spazi per le fiere ed i mercati saranno destinati con apposita delibera consiliare.

CAPO VII - Dei bagni in luogo pubblico.

Articolo 32 - bagni in luogo pubblico.

Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

CAPO VIII - Custodia e circolazione degli animali e pericolosi.

Articolo 33 - Divieto di tenere animali.

Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciare vagare animali bovini ovini, suini, ecc... né animali da cortile.

Articolo 34 - Animali pericolosi.

Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possono costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:

1. essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le
2. necessarie precauzioni,
3. essere costoditi in gabbie sufficientemente solide,
4. sempre in perfetto stato di manutenzione e
5. comunque tali da rendere impossibili, in qualsiasi
6. momento, qualsiasi contatto con le persone o con
7. altri animali.

Articolo 35 - Tenuta dei cani.

Ferme restando le disposizioni vigenti sulla tassa (T.U.F.L. 14/09/1931 n° 1175) e tenuta dei cani (T.U.LL.SS. 27/07/1934 n° 1265) e regolamento di Polizia Veterinaria 10/06/1955 n° 854, è vietato:

1. impedire all'accalappiacani l'esercizio delle sue
2. funzioni e favorire la fuga dei cani,
3. aizzare i cani tra loro o contro le persone o in
4. qualunque modo incitarli o impaurirli se non allo
5. scopo di difesa,
6. tenere a guardia delle case cani in libertà che
7. abbiano istinto di aggredire o mordere i viandanti,
8. far vagare cani non muniti di museruola. (Solo
9. cani da caccia e accompagnati dal proprietario
10. cacciatore durante il periodo di apertura della
11. caccia, nelle vie di campagna, possono tenersi
12. senza museruola).

I cani Bulldog e tutti gli altri di indole mordace, oltre la prescritta museruola dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio.

Articolo 37

Salvo quanto disposto dagli articolo 63 e seguenti del T.U. delle leggi del P.S. 18/06/1931 n° 773 e dalle disposizioni del relativo regolamento approvato con E.D. 06/05/1940 n° 635 art. 115, nell'abitato non è consentito tenere petrolio, benzina ed altri liquidi infiammabili se non nei quantitativi ed alle condizioni stabilite dal D.M. 31/07/1934, modificato con il successivo D.M.

12/05/1937.

CAPO X - Mestieri rumorosi

Articolo 37 - Definizione.

Sono considerate attività rumorose ed incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori od altri strumenti, anche normali, che con l'uso, recano molestia al vicinato. Sono considerate, in ogni caso "incomode" le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

Articolo 38 - Autorizzazione.

Chiunque intenda avviare un'attività rumorosa o altrimenti incomoda, dovrà inoltrare apposita domanda al Sindaco il quale, sentita la Giunta Municipale, potrà condizionare il rilascio dell'autorizzazione a particolari condizioni o non accoglienza.

Sull'autorizzazione dovranno essere descritti i macchinari da installare e indicare le procedure di lavorazione, con l'avvertenza che, sia per la introduzione di macchinari nuovi, che, per variazioni al sistema di lavorazione, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione.

Articolo 39 - Orario per l'esercizio delle attività rumorose o incomode.

Il Sindaco ai sensi dell'art. 66 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18/06/1931 n° 773, con ordinanza, potrà vietare, in determinate ore l'esercizio delle attività rumorose o incomode.

Articolo 40 - Divieto di produrre rumori e suoni molesti.

Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:

1. produrre rumori, suoni, grida che possano recare
2. molestia,
3. tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano
4. con frequenza.

Articolo 41 - Locali di pubblico spettacolo.

Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc...) i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.

Per i ritrovi e i spettacoli all'aperto dovranno essere limitati, quanto possibile, disturbi al vicinato ed osservare scrupolosamente l'orario di attività.

Articolo 42 - Suono delle campane.

Il suono delle campane è vietato dalle ore 22.00 alle ore 6.00.

E' fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

TITOLO III - Norme finali.

Articolo 43 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di ripubblicazione ai sensi dell'art. 62 del L.O.P. 03/03/1934 n° 383 modificato con l'art. 21 della legge 09/06/1947.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni dei precedenti regolamenti comunali in quanto contemplino le stesse materie nonché tutte le disposizioni con queste incompatibili.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento tutti i cittadini del territorio devono uniformarsi alle disposizioni, salvo espressa deroga da farsi, per un termine perentorio dell'Autorità Comunali.

Copia del seguente regolamento è sempre visibile nell'ufficio di Segreteria nei giorni e nelle ore in cui è permesso al pubblico.

Articolo 44 - Sanzioni amministrative.

Tutte le trasgressioni del presente regolamento,

ove non costituiscano atto contemplato da Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generalmente saranno accertate e punite a norma degli art. 106 - 107 - 108 - 109 - 110 della legge comunale e provinciale 03/03/1934 n° 383, con le modifiche apportate dall'art. 9 della legge 09/06/1947 n° 530.